

# **Linee Guida per l'accREDITamento di nuovi corsi di diploma accademico di I livello AFAM**

---

ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 212/2005

Approvate dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR con Delibera n. 61 dell'11 marzo 2021  
[Aggiornate con Delibera n. 23 del 30 gennaio 2025]

## Sommario

1. Premessa .....	2
2. Accreditamento iniziale di nuovi corsi di I livello.....	2
3. Procedure di valutazione di competenza dell'ANVUR .....	3
4. Requisiti e criteri di valutazione .....	4
4.1 Valutazione dell'istituzione e ampliamento dell'offerta formativa .....	4
4.2 Risorse strutturali .....	6
4.3 Risorse di personale .....	7
4.3.1 <i>Requisiti quantitativi della docenza</i> .....	7
4.3.2 <i>Requisiti qualitativi e livello di qualificazione della docenza</i> .....	7
4.3.2.1 Profilo artistico/scientifico-professionale .....	8
4.3.2.2 Profilo culturale e pregressa attività di insegnamento .....	10
4.4 Risorse finanziarie .....	11
4.5 Organizzazione e centralità dello studente .....	11
AVVERTENZE GENERALI.....	11

## 1. Premessa

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 212/2005 Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (come modificato dal D.P.R. 24 aprile 2024 n. 82), l'ANVUR è chiamata a esprimersi ai fini dell'autorizzazione a rilasciare titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) da parte di istituzioni non statali circa l'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare e ad applicare le relative disposizioni anche alle Accademie legalmente riconosciute.

Il parere dell'ANVUR viene reso al Ministero ai sensi del D.P.R. 212/2005.

La nota MUR n. 1071 del 01/02/2021 ha definito, a partire dall'a.a. 2021/2022<sup>1</sup>, le modalità per la presentazione delle domande da parte delle Istituzioni e le relative procedure di valutazione. La nota precisa, inoltre, che per le Istituzioni non statali già autorizzate ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 212/2005, ivi comprese le sedi decentrate, **la domanda per la autorizzazione di nuovi corsi può essere presentata solo a seguito della prima valutazione positiva resa dall'ANVUR sul mantenimento dei requisiti** e tenuto conto delle tempistiche previste dalla normativa per l'accreditamento periodico. La valutazione si svolge anche in coerenza con quanto previsto dagli Standard per l'Assicurazione della Qualità nello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (ESG 2015)<sup>2</sup>.

Le presenti Linee Guida definiscono i criteri valutativi specifici per l'accreditamento iniziale di nuovi corsi di diploma accademico di I livello (cosiddetto ampliamento dell'offerta formativa) presso le Istituzioni AFAM autorizzate ex art. 11, comma 2, del D.P.R. 212/2005 e presso le Accademie di belle arti legalmente riconosciute e riordinate ex art. 11, comma 5, del D.P.R. 212/2005. Gli standard e gli indicatori definiti dall'ANVUR tengono conto delle peculiarità dei diversi settori AFAM e delle diverse tipologie di istituzione.

## 2. Accredimento iniziale di nuovi corsi di I livello

Le richieste di accreditamento iniziale di nuovi corsi di I livello AFAM, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 212/2005, sono presentate attraverso una piattaforma informatica predisposta dal MUR, ove le Istituzioni devono inserire secondo le tempistiche definite dal Ministero la documentazione richiesta, in vista dell'autorizzazione relativa all'anno accademico successivo.

All'interno della piattaforma è presente una specifica sezione, denominata "Sezione E - Valutazione ANVUR", in cui caricare la documentazione funzionale alle valutazioni di competenza dell'Agenzia.

---

<sup>1</sup> Annualmente il MUR emana una nota contenente le Indicazioni operative aggiornate per l'anno accademico di riferimento.

<sup>2</sup> [https://www.enqa.eu/wp-content/uploads/2015/11/ESG\\_2015.pdf](https://www.enqa.eu/wp-content/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf) (traduzione italiana all'indirizzo <https://www.enqa.eu/wp-content/uploads/filebase/esg/ESG%20in%20Italian.pdf>).

Le Istituzioni che intendono ampliare la loro offerta formativa, ne danno preventiva comunicazione all'ANVUR e al Ministero secondo le tempistiche e le modalità definite nelle note sopracitate, di norma entro settembre dell'anno precedente rispetto a quello di richiesta di attivazione del corso.

Anche ai fini dello svolgimento dell'attività di valutazione periodica prevista, le Istituzioni autorizzate inoltre comunicano e aggiornano annualmente nelle piattaforme ministeriali i dati relativi ai propri organi, al personale docente e tecnico amministrativo, agli studenti e agli interventi per il diritto allo studio, alla situazione economico finanziaria dell'ente, nonché gli ulteriori dati necessari ai fini delle valutazioni di competenza dell'ANVUR.

### 3. Procedure di valutazione di competenza dell'ANVUR

La nota MUR n. 1071 e le successive note ministeriali dispongono che il MUR provvede all'esame del possesso dei requisiti di ammissibilità delle domande e a trasmettere al CNAM e all' ANVUR le istanze che risultano in regola con tali requisiti. Resta fermo che l'ANVUR e il CNAM possono segnalare al Ministero eventuali profili critici relativi all'ammissibilità delle istanze che dovessero emergere nell'ulteriore corso della valutazione. La nota MUR precisa altresì che **l'ANVUR rende il proprio parere solo successivamente al parere favorevole del CNAM, attesa la necessità che la valutazione della qualificazione della docenza in relazione ai corsi da attivare faccia riferimento ad un ordinamento didattico definitivo.**

Per quanto riguarda le valutazioni di competenza dell'ANVUR, l'analisi della documentazione inserita dalle Istituzioni nella piattaforma informatica viene preliminarmente condotta da un Panel di Esperti della Valutazione (*peer reviewer*) scelti dall'Agenzia tra gli iscritti all'Albo degli Esperti ANVUR del settore AFAM, attraverso specifici protocolli di valutazione.

La **valutazione preliminare** può concludersi con un giudizio positivo o negativo circa l'accreditamento del corso. In caso di giudizio positivo la relazione della Commissione è trasmessa al Consiglio Direttivo dell'ANVUR per la formulazione del parere finale; in caso di giudizio negativo viene inviata all'istituzione AFAM proponente per le eventuali **controdeduzioni**.

Si precisa che in fase di analisi delle controdeduzioni, non sarà possibile considerare osservazioni finalizzate alla **sostanziale** modifica delle risorse strutturali, umane e finanziarie presentate nell'istanza originaria. Tali modifiche potranno essere considerate esclusivamente in una nuova istanza da presentare per il successivo anno accademico.

In caso di valutazione negativa, il MUR o l'Istituzione valutata possono chiedere, una sola volta e con specifiche motivazioni, il **riesame**<sup>3</sup> del parere adottato dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR.

---

<sup>3</sup> Si veda specifica procedura per la richiesta di *Riesame dell'Istanza* disponibile sul sito dell'Agenzia.

## 4. Requisiti e criteri di valutazione

La nota MUR n. 1071 e le successive note ministeriali precisano che **le valutazioni relative alla sussistenza di adeguate risorse strutturali (edilizie e strumentali) e di personale sono effettuate dall' ANVUR con l'obiettivo di verificare la sostenibilità e la qualità complessiva dell'Istituzione e dei corsi.**

Allo stesso modo l'ANVUR provvede anche, a valutare **l'adeguatezza delle risorse finanziarie e patrimoniali** a disposizione dell'Istituzione per assicurare la sostenibilità della proposta.

### 4.1 Valutazione dell'istituzione e ampliamento dell'offerta formativa

I criteri individuati dall'ANVUR sono basati sui requisiti previsti dalla normativa e dettagliati dal Ministero, e sono altresì coerenti con gli standard e le linee guida europee (ESG 2015).

Ai fini della valutazione di nuovi corsi di I livello di cui all'art. 11 del D.P.R. 212/2005, oltre al preliminare accertamento del possesso dei requisiti di valutazione al termine del secondo e del quinto anno di attività e in sede di successiva valutazione periodica, la verifica da parte dell'ANVUR è effettuata sulla base dei seguenti elementi:

- a) **analisi della piattaforma Nuclei di Valutazione** ("Nuclei AFAM") per le sezioni "Istituzione". Si precisa che non potranno essere oggetto di valutazione le Istituzioni che non hanno correttamente compilato le sezioni riservate all'Istituzione per ogni punto della piattaforma "Nuclei AFAM";
- b) **analisi dell'ultima Relazione annuale del Nucleo di Valutazione** relativa all'a.a. precedente rispetto a quello per cui si chiede la valutazione. Si precisa che non potranno ricevere una valutazione positiva le Istituzioni che non hanno correttamente trasmesso la "Relazione del Nucleo di Valutazione";
- c) *valutazione delle informazioni contenute nella piattaforma informatica*, con particolare riferimento ai dati presenti nella sezione "**Sezione E - Valutazione ANVUR**".

L'ANVUR procede in primo luogo all'analisi della **motivazione** e dei **principali elementi di analisi a sostegno dell'attivazione del corso**, anche con riferimento a quanto indicato dallo standard 1.2 "Design and approval of programmes" degli ESG 2015.

Tale riferimento richiama l'attenzione sull'importanza della fase di progettazione dei nuovi corsi di studio, da effettuarsi definendo obiettivi generali coerenti con la strategia istituzionale ed espliciti risultati di apprendimento, coinvolgendo gli studenti e gli altri portatori di interesse, utilizzando esperienze e punti di riferimento esterni. La progettazione dovrebbe inoltre favorire un'agevole progressione da parte degli studenti; definire il carico di lavoro previsto per gli studenti, ad es., in crediti ECTS e includere, ove appropriate, opportunità strutturate di tirocinio. La progettazione di nuovi corsi dovrebbe infine essere soggetta a un processo di approvazione formale da parte dell'Istituzione (cfr. nota n. 2).

In particolare, verrà verificata la **specificità degli obiettivi individuati rispetto al contesto territoriale e nazionale e, laddove pertinente, internazionale (benchmarking)**, con

riferimento all'eventuale consultazione delle parti interessate, sentite sia in modo diretto (studenti, docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, rappresentanti del mondo della cultura, della produzione, anche a livello internazionale) sia attraverso studi di settore (se presenti). A tal fine, l'Istituzione è chiamata anche a descrivere come sono state esaminate le **potenzialità del nuovo corso in relazione all'eventuale presenza di un corso con lo stesso codice, o comunque con profili formativi simili**, nella stessa Istituzione o in Istituzioni della stessa regione o di regioni limitrofe. **Nel caso** in cui l'Istituzione abbia corsi con un **numero molto ridotto di studenti iscritti** e immatricolati o un numero elevato di corsi non attivi, viene richiesto di **motivare in modo ancora più analitico** le ragioni alla base della richiesta di ampliamento dell'offerta formativa.

### **Suggerimenti per la progettazione in qualità di un corso di nuova istituzione**

La progettazione di un nuovo corso di studio è uno dei processi chiave dell'Assicurazione della Qualità della didattica, che va progettato e gestito da ciascuna Istituzione avendo come riferimento fondamentale, i seguenti documenti, definiti e/o aggiornati, per ciascun anno accademico, dal MUR, dall'ANVUR e dal CNAM:

- disposizioni e indicazioni operative del MUR per la presentazione di nuove istanze;
- Linee Guida ANVUR per l'Accreditamento di nuovi corsi di diploma accademico di I livello AFAM;
- documento del MUR *Criteria per una valutazione omogenea degli ordinamenti didattici dei corsi di studio formulati ai sensi del D.P.R. 212/2005*<sup>4</sup>;
- eventuali *Linee Guida* e/o indicazioni operative predisposte dall'Istituzione proponente per l'Assicurazione della Qualità della didattica e per la progettazione di corsi di studio di nuova istituzione.

Dal punto di vista della sequenza temporale si segnala come virtuoso un processo di progettazione della nuova offerta formativa che si sviluppi con le seguenti fasi:

- verifica della coerenza dei nuovi corsi con la pianificazione strategica dell'Istituzione;
- selezione delle proposte di nuova istituzione da avviare alla progettazione;
- progettazione di dettaglio del corso di nuova istituzione, da realizzare sulla base della documentazione di riferimento di cui ai punti precedenti e con il supporto tecnico del Dipartimento/Scuola e/o di altro organo accademico competente;
- acquisizione del parere relativo alle proposte di nuova istituzione da parte del Collegio dei Professori, su richiesta del Consiglio Accademico, dei coordinatori/responsabili (se previsti) di riferimento per il Dipartimento/Scuola proponente (o dei Dipartimenti/Scuole in caso di corsi proposti congiuntamente) e della

---

<sup>4</sup> [https://afam.mur.gov.it/note\\_ministeriali/accreditamento/Linee\\_Guida.pdf](https://afam.mur.gov.it/note_ministeriali/accreditamento/Linee_Guida.pdf)

Consulta degli studenti;

- valutazione e parere sulle proposte di nuova istituzione da parte del Nucleo di Valutazione (NdV);
- approvazione delle proposte di nuova istituzione da parte del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione;
- caricamento delle proposte di nuova istituzione all'interno della piattaforma ministeriale, corredate dell'intera documentazione richiesta, ivi inclusi i pareri rilasciati dai diversi Organi Accademici (OOAA).

È inoltre valutata l'adeguatezza delle *procedure di accesso* e delle *modalità di riconoscimento delle attività formative pregresse* che verranno adottate per il corso di cui è richiesta l'attivazione, con riferimento a quanto indicato nello standard 1.4 "Student admission, progression, recognition and certification " degli ESG 2015.

Infine, vengono valutati gli specifici requisiti di qualificazione didattica e scientifico-artistica dell'Istituzione attinenti a ciascuno dei nuovi corsi di cui si richiede l'attivazione, già oggetto di esame nell'ambito della Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione: i) conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze; ii) convenzioni e protocolli in atto con enti esterni nazionali e internazionali; iii) completezza e correttezza delle informazioni riportate sul sito web dell'Istituzione; iv) ricerca scientifico-artistica; v) produzione scientifico-artistica; vi) attività di trasferimento tecnologico e valorizzazione della ricerca (cfr. contenuti della piattaforma, sezione E - Valutazione ANVUR).

## 4.2 Risorse strutturali

Per quanto riguarda la valutazione delle risorse strutturali, la nota MUR n.1071 e le successive note ministeriali prevedono che *"le dotazioni edilizie e strumentali devono avere carattere di stabilità ed essere funzionali allo svolgimento delle attività didattiche teoriche, pratiche e di studio autonomo in rapporto alla tipologia dei corsi e al numero degli studenti. Tali dotazioni devono altresì consentire le correlate attività di ricerca e di produzione delle Istituzioni AFAM"*.

A tal fine le strutture necessarie allo svolgimento delle attività devono essere **già operative** e nel **pieno ed esclusivo possesso** dell'Istituzione richiedente, almeno per la durata di un ciclo quinquennale, a partire dall'anno accademico per il quale viene richiesto l'accredimento.

Relativamente alle **strutture e alla strumentazione destinate alle attività didattiche del corso di cui si richiede l'accredimento** è necessario che l'Istituzione assicuri, anche in funzione della tipologia del corso e del numero di studenti iscrivibili:

- a) la **capacità** delle **risorse edilizie e strutturali** di permettere la piena frequenza degli iscritti alle attività formative previste, nonché lo studio individuale e di gruppo;
- b) la **piena adeguatezza** delle **strutture didattiche** (aule, laboratori, biblioteche, teatri) rispetto alle specificità del corso;

- c) la **piena adeguatezza** delle **dotazioni strumentali** (attrezzature, strumenti, macchinari, postazioni PC, software) con riferimento alle attività formative e alle tematiche di ricerca previste.

Inoltre, la disponibilità delle strutture deve essere tale da garantire a ciascun iscritto la completa fruibilità dei servizi.

L'Istituzione è tenuta a fornire evidenza circa l'adeguatezza delle risorse di cui sopra sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo (attraverso planimetrie e descrizioni dettagliate del numero, delle caratteristiche e delle dimensioni degli spazi, nonché della strumentazione disponibile e funzionale alle esigenze specifiche degli insegnamenti e delle attività didattiche, in rapporto alla tipologia dei corsi proposti e al numero degli studenti iscrivibili).

## 4.3 Risorse di personale

### 4.3.1 Requisiti quantitativi della docenza

In rapporto alle attività formative, per ciascun corso di diploma accademico di cui si chiede l'autorizzazione, il numero di **docenti** deve essere **almeno pari al numero dei settori artistico-disciplinari di base e caratterizzanti** previsti dall'ordinamento didattico.

Per ciascun corso si richiede inoltre la presenza di un numero di docenti **interni** (a tempo indeterminato o comunque in possesso di uno specifico contratto di incarico **almeno biennale** <sup>5</sup>) tale da assicurare la copertura disciplinare di **almeno il 40%** dei crediti degli insegnamenti di **base e caratterizzanti** previsti dall'ordinamento didattico del corso oggetto.

**La docenza da impegnare nei corsi deve inoltre essere adeguatamente rapportata al numero degli studenti iscrivibili**, definito anche in relazione alle esigenze delle attività didattiche e agli spazi a disposizione dell'Istituzione, come previsto dal D.P.R. 212/2005, art. 7, comma 9.

### 4.3.2 Requisiti qualitativi e livello di qualificazione della docenza

Il giudizio sulla qualificazione didattica e scientifico-artistica della docenza si basa su specifici parametri di valutazione del profilo artistico, professionale e culturale dei docenti, di seguito richiamati, tenendo conto delle specificità di ciascun settore AFAM. Si richiama, a tale proposito, lo standard 1.5 "Teaching staff" degli ESG 2015.

Tale valutazione viene effettuata attraverso l'esame dei curricula messi a disposizione nella piattaforma informatica, con particolare riferimento all'attività artistico-scientifico-professionale, all'attività didattica prestata in Istituzioni AFAM o in ruoli analoghi, al livello dei prodotti della ricerca (ivi inclusi quelli realizzati in modalità diverse dalle pubblicazioni scientifiche), valutato anche attraverso la loro collocazione editoriale.

---

<sup>5</sup> Per ciascuno dei docenti individuati si richiede il caricamento in piattaforma del contratto di affidamento dell'insegnamento. Tale contratto può essere anche condizionato all'avvenuto accreditamento del corso.

Vengono inoltre valutate l'adeguatezza e la **trasparenza delle procedure adottate dalle Istituzioni per il reclutamento** del corpo docente, esplicitate nella stessa piattaforma.

#### *Valutazione del CV del docente*

Ai fini di una positiva valutazione del CV del docente, da redigere esclusivamente nel formato ANVUR disponibile nella piattaforma informatica, sono accertati, nell'ordine, i seguenti tre requisiti:

- **Requisito 1:** il possesso di un adeguato profilo artistico-scientifico-professionale (definito nel par. 4.3.2.1.);
- **Requisito 2:** la pertinenza del profilo artistico-scientifico-professionale all'insegnamento indicato;
- **Requisito 3:** il possesso di un adeguato profilo culturale (definito nel par. 4.3.2.2.) oppure di una pregressa attività di insegnamento con titolarità almeno biennale (che preveda almeno 50 ore di didattica frontale per ogni annualità, effettuate mediante contratto di insegnamento) in corsi di formazione superiore, esclusivamente nel gruppo disciplinare pertinente all'insegnamento indicato, con eventuali specifiche indicazioni per settore, di seguito definite (par. 4.3.2.2.).

In assenza del possesso del Requisito 3, ai fini di una positiva valutazione del CV del docente sarà possibile esprimere un giudizio positivo esclusivamente qualora risulti evidente l'elevata qualità dei profili di cui ai Requisiti 1 e 2. In questo caso la positiva valutazione del CV **non concorre comunque al raggiungimento del limite dei CFA (80%)** previsto per l'adeguatezza complessiva della docenza.

#### *Valutazione sulla qualificazione complessiva della docenza*

**L'ANVUR esprime una valutazione positiva sull'adeguatezza complessiva della docenza se i docenti in possesso dei Requisiti 1, 2 e 3 sopraelencati assicurano la copertura disciplinare di almeno l'80% dei CFA del corso** di diploma accademico affidati a un docente (sono pertanto esclusi dal computo i CFA relativi alla prova finale e al tirocinio e quelli attribuiti a seguito di attività quali partecipazione a seminari/workshop etc.).

##### *4.3.2.1 Profilo artistico/scientifico-professionale*

Per quanto riguarda il profilo artistico/scientifico-professionale del docente e la pertinenza rispetto all'insegnamento affidato (Requisiti 1 e 2) sono oggetto di valutazione:

- **l'attività e la relativa produzione artistico/scientifica**, valutata in relazione alla **coerenza** del settore artistico disciplinare dell'insegnamento attribuito;
- **l'attività professionale documentata**, con particolare riferimento a quella inerente alla materia di insegnamento;
- **i prodotti della ricerca** (ivi inclusi quelli realizzati in modalità diverse dalle pubblicazioni cartacee o on-line), con particolare riferimento a quelli connessi al settore artistico disciplinare dell'insegnamento attribuito.

Si precisa che tra i criteri generali utilizzati per la valutazione delle attività artistico/scientifiche, professionali e dei prodotti della ricerca sopra menzionati vi sono,

oltre alla **pertinenza** rispetto al settore artistico disciplinare attribuito al docente, anche la i) la **rilevanza** dei canali di diffusione nel caso dei prodotti della ricerca o del contesto di riferimento in cui si è svolta l'esperienza professionale; ii) **la numerosità e la continuità** dei prodotti/esperienze; iii) **eventuali riconoscimenti** nazionali o internazionali nella comunità di riferimento.

Saranno valutate esclusivamente le attività e i prodotti documentati che presentino una descrizione completa e dettagliata. A tal fine, è obbligatorio utilizzare il template per la redazione del curriculum messo a disposizione dall'Agenzia, debitamente compilato, firmato dal docente, datato e accompagnato da una fotocopia di un documento di identità.

#### *Principali tipologie di prodotti della ricerca e/o attività valutabili*

Per ogni ambito disciplinare la Commissione di Esperti designati dall'ANVUR effettua le proprie valutazioni tenendo conto delle specifiche abitudini di ricerca e della riflessione sulle tipologie di prodotti della ricerca recentemente avviato dal Ministero con la partecipazione dell'ANVUR e del CNAM.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano di seguito le **principali tipologie di prodotti della ricerca e/o attività valutabili** dalla Commissione per l'analisi dei profili artistici/scientifici-professionali dei docenti proposti:

- Monografia scientifica e prodotti assimilati, dotati di codice ISBN o ISSN o ISMN e, se disponibile, di codice DOI (saggi, manuali, edizioni critiche, bibliografie critiche, curatele di volumi collettivi o cataloghi, traduzioni scientifiche, etc.);
- Pubblicazione in rivista dotata di codice ISSN (articoli scientifici o rassegne critiche, recensioni di taglio critico, traduzioni scientifiche, etc.);
- Contributo in volume, dotato di codice ISBN o ISMN, e, se disponibile, di codice DOI (capitoli, voci enciclopediche, schede di catalogo, prefazioni/postfazioni scientifiche, etc.);
- Contributo in atti di convegno (in rivista o in volume), dotato di codice ISBN, ISSN o ISMN, e, se disponibile, di codice DOI
- Brevetto (concessione nazionale, concessione internazionale, estensione internazionale)
- Risultati di attività di progettazione e direzione artistica di eventi e progetti (festival, rassegne, collezioni o allestimenti)
- Prodotto di ricerca artistica, musicale, coreutica, teatrale, cinematografica, audiovisiva (opera o portfolio di opere, videoinstallazioni, opere fotografiche, web art, regia di audiovisivo, sceneggiatura, composizione musicale, coreografia, performance artistica originale, etc.);
- Progetti di design e comunicazione visiva (product e industrial design, service design, meta design, lighting o sound design, editoria e comunicazione visiva, progetti architettonici, urbanistici, paesaggistici, etc.)

- Prodotto nell'ambito del restauro (conservazione, manutenzione, restauro, indagini sui materiali, sperimentazione di materiali o prodotti innovativi, etc.)
- Software e banche dati (in ambito artistico, musicale, coreutico del design del restauro).
- Per quanto riguarda le attività saranno valutate a titolo esemplificativo:
- partecipazione e/o organizzazione di congressi, workshop, concorsi artistici, eventi
- mostre personali e/o collettive
- esperienza qualificata nei ruoli di attore, di regista, sceneggiatore, scenografo, costumista, light o sound designer, coreografo/danzatore di teatrodanza, esperto di maschera, cantante, truccatore, trainer vocale o fisico, etc.
- performance, concerti, spettacoli musicali
- altre attività qualificate attinenti agli insegnamenti.

#### 4.3.2.2 *Profilo culturale e pregressa attività di insegnamento*

Per quanto riguarda il profilo culturale di cui al **Requisito 3**, si fa riferimento al possesso di un **titolo di studio** di vecchio ordinamento (AFAM o universitario) o di formazione terziaria almeno di II ciclo del Processo di Bologna, **livello 7 EQF** (diploma accademico di II livello AFAM, laurea magistrale o specialistica universitaria) rilasciato da istituzioni ufficiali italiane o straniere, legalmente riconosciute/accreditate nel sistema della formazione superiore di riferimento<sup>6</sup>. Per alcuni settori e/o per alcune discipline può essere richiesto il possesso di uno specifico diploma accademico di II livello, oppure di un titolo specifico universitario di II ciclo del Processo di Bologna, livello 7 EQF.

Si fa presente che, per la valutazione dei titoli di studio, le informazioni indicate nel CV dovranno essere complete in ogni loro parte e tali da permettere l'esatta individuazione dell'Istituzione o Ente, pubblico o privato, italiano o straniero, che ha rilasciato il titolo. I titoli di studio dichiarati da ciascun docente devono essere posseduti al momento della presentazione dell'istanza al Ministero.

I titoli di studio conseguiti all'estero saranno considerati valutabili soltanto se sarà allegato al CV, oltre alla copia del titolo, anche il **provvedimento di riconoscimento di equipollenza** rilasciato dalla competente Autorità, o in alternativa il **provvedimento di equivalenza** rilasciato secondo quanto previsto dall'art. 38 del D.Lgs. 165/2001<sup>7</sup>. In entrambi i casi, tali attestazioni dovranno essere accompagnate dall'indicazione della tipologia di diploma accademico corrispondente al titolo estero e della votazione

---

<sup>6</sup> È opportuno precisare che la riconoscibilità dei titoli esteri rilasciati da Istituzioni straniere operanti in Italia è subordinata all'accREDITAMENTO di queste ultime secondo quanto previsto dal D.M. n. 214/2004.

<sup>7</sup> <https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/equipollenze-equivalenza-ed-equiparazioni-tra-titoli-di-studio/titoli>

prevista dall'ordinamento accademico italiano equivalente alla valutazione con cui è stato conseguito il titolo estero.

Si precisa che il possesso di attestati di frequenza di seminari e corsi di studio privati o di competenza regionale e comunale (previa specifica delle ore frequentate nelle singole discipline e del nome degli insegnanti, con documento di attestazione legale) possono essere considerati titoli "aggiuntivi", ovvero attività a supporto dei requisiti richiesti, che non sopperiscono in alcun modo all'assenza dei titoli di studio richiesti.

Per la **pregressa attività di insegnamento** di cui al Requisito 3, si intende un'attività di insegnamento con titolarità in corsi di formazione superiore presso Istituzioni statali o riconosciute dallo Stato, italiane o straniere, **per almeno due annualità** (almeno 50 ore di didattica frontale per ogni annualità) e con contratto di insegnamento relativo allo **stesso settore disciplinare dell'insegnamento indicato o ad esso affine**. Anche per tale requisito potranno essere previste indicazioni specifiche per settore.

Sono valutate unicamente le attività di insegnamento per le quali sono dichiarati: il nome dell'insegnamento, la titolarità, la tipologia (intero insegnamento curriculare o modulo, laboratorio, etc.), il corso all'interno del quale si è tenuto tale insegnamento, l'Istituzione, la specifica delle ore svolte e la tipologia di contratto.

#### 4.4 Risorse finanziarie

La valutazione delle risorse finanziarie della nuova iniziativa formativa proposta è effettuata tenendo conto dello standard 1.6 "*Learning resources and student support Standard*" degli ESG 2015, attraverso un'analisi delle risorse previste per garantire l'efficacia e la sostenibilità delle attività formative proposte, anche in relazione agli studenti iscrivibili e alle esigenze specifiche del nuovo corso.

#### 4.5 Organizzazione e centralità dello studente

In conformità con lo standard 1.4 "*Student admission, progression, recognition and certification*" degli ESG 2015, l'ANVUR valuta l'adeguatezza delle procedure adottate per il nuovo corso riguardo alle **modalità di ammissione** e al **riconoscimento delle attività formative pregresse**.

Relativamente all'organizzazione e alla centralità dello studente, secondo quanto previsto dallo standard 1.3 "*Student-centred learning, teaching and assessment*" degli ESG 2015, viene verificato il ruolo attivo svolto dalla Consulta degli Studenti, insieme all'efficacia delle rilevazioni delle opinioni studentesche promosse dall'Istituzione (azioni poste in essere per sensibilizzare gli studenti alla partecipazione alla rilevazione dell'opinione degli studenti e delle modalità di diffusione dei risultati della rilevazione alla comunità accademica).

#### AVVERTENZE GENERALI

La documentazione allegata alla domanda deve essere esclusivamente in formato pdf consultabile, non deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni



o abrasioni. Sono ammessi abbreviazioni, acronimi ed espressioni in lingua straniera di uso comune.

Il *curriculum* formativo e professionale dei docenti proposti, redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo il format ANVUR disponibile nella piattaforma ministeriale, deve essere datato e sottoscritto con firma autografa; la non autenticazione del *curriculum* comporta l'invalidità delle dichiarazioni rilasciate.

L'ANVUR non assume alcuna responsabilità circa l'inesattezza o l'incompletezza delle informazioni indicate nell'istanza.

In caso di presentazione di istanze, atti o documenti in lingua straniera è necessario allegare una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. Tale disposizione non si applica alle pubblicazioni, che possono essere prodotte in lingua originale.